



COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

Regolamento Dell'Istituzione della Scuola Civica di Musica

Art. 1

É costituita nel Comune di Villasor la Scuola Civica di Musica nella forma di cui all'art. 114 del D.Lgs 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 2

La Scuola Civica di Musica è organismo strumentale del Comune di Villasor eretto nella forma di "ISTITUZIONE".

Art. 3

L'Istituzione, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 267/2000, possiede autonomia gestionale.

Art. 4

L'Istituzione Scuola Civica di Musica ha quale scopo prioritario l'alfabetizzazione nel campo musicale della popolazione residente con particolare priorità per i bambini, i giovani, gli adolescenti, gli anziani ed i portatori di handicap. L'Istituzione si propone inoltre di diffondere la cultura musicale in tutto il territorio regionale mediante attività didattiche, corsi, convegni, master, concerti, conferenze e altre manifestazioni a tema.

Art. 5

L'Istituzione, nello svolgimento delle sue attività, intende attivare raccordi con tutte le realtà istituzionali del territorio e con quelle private impegnate nella diffusione dell'istruzione musicale coinvolgendo anche gli operatori delle altre forme di attività artistica e di spettacolo, quali danza, teatro, pittura, scultura, cinema, letteratura, ecc. All'uopo saranno organizzati manifestazioni concertistiche e multidisciplinari, sia a Villasor che nel territorio interessato al servizio.

Art. 6

Alle attività dell'Istituzione possono aderire tutti i Comuni iscritti all'ANCI, con priorità per quelli ricadenti nel territorio della Regione Sardegna, le istituzioni pubbliche e private, le scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni culturali, ricreative e di solidarietà, le cooperative;

Art. 7

L'accesso alle attività dell'Istituzione è consentito a tutti i cittadini dell'Unione Europea con priorità per quelli che abbiano il requisito della residenza in Sardegna da almeno un anno.

Art. 8

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 114 del D. Lgl. 267/2000 l'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da tre membri.

Oltre al CdA sono organi dell'Istituzione:

- Il Presidente

- Il Direttore

Art. 9

I consiglieri di amministrazione sono nominati dal Sindaco tra personalità impegnate nel settore culturale e sociale e restano in carica per 5 anni dal momento dell'insediamento.

Non sono previste indennità di carica per i componenti il CdA per l'espletamento dell'incarico loro assegnato.

Art. 10

Il CdA elegge fra i suoi membri il Presidente dell'Istituzione, che ha la rappresentanza dell'Istituzione medesima. Essendo nominato in seno al CdA anche il Presidente resta in carica per cinque anni.

Art. 11

Il CdA elegge il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12

Il CdA, con propria deliberazione, provvede alla nomina del Direttore cui compete la responsabilità artistica e gestionale dell'Istituzione e ne determina le prestazioni ed il compenso sulla base delle risorse disponibili. Il Direttore viene individuato fra esperti del settore musicale in possesso del titolo di studio specifico e con esperienza di gestione e direzione di scuole civiche di musica. Il Direttore partecipa alla seduta del CdA senza diritto di voto.

Art. 13

Il CdA è convocato dal Presidente per la seduta ordinaria con un preavviso di minimo due giorni, mentre per le riunioni straordinarie è necessaria una richiesta di minimo due consiglieri con un preavviso di ventiquattr'ore.

Art. 14

Il CdA delibera validamente qualora siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 15

Il CdA approva il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo della scuola. Il CdA può stipulare, con enti, società, Associazioni, professionisti e singole persone fisiche dotate di competenza specifica, convenzioni che prevedano l'esecuzione delle prestazioni amministrative, tecniche ed ausiliarie necessarie al funzionamento ed alla gestione della Scuola.

Art. 16

Il CdA, sentito il Direttore, può prevedere il pagamento di una tassa di iscrizione e frequenza per quelle attività che richiedano un particolare impegno didattico da parte dell'insegnante.

Art. 17

Il Direttore, il cui mandato dura 5 anni ed è rinnovabile, provvede all'organizzazione gestionale e artistica dell'Istituzione. Il Direttore provvede, altresì, ad individuare e a proporre al CdA, per le

relative delibere, il corpo docente che dovrà operare nella Scuola civica di musica previa stipula di apposita convenzione.

Art.18

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, il CdA può delegare funzioni e responsabilità ad altri ed in particolare ad un Vice Direttore che sarà nominato tra i docenti della Scuola o tra gli esperti del settore musicale particolarmente attivi nel campo della promozione della didattica musicale.

ART 19

L'Istituzione opera grazie alle provvidenze finanziarie trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna in esecuzione della Legge Regionale 15/10/1997 N. 28; inoltre sono entrate dell'Istituzione la contribuzione dell'utenza, altri contributi da enti pubblici, fondazioni bancarie e sponsor, entrate da botteghino e attività collaterali, donazioni di privati e Associazioni.

Art. 20

Il CdA, al fine di disciplinare l'attività dei vari settori d'intervento con priorità per quella didattica, può approvare un regolamento interno nel quale vengono definite le strategie operative e le modalità organizzative.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ci si attiene al dettato previsto nello Statuto del Comune di Villasor ed alle norme contenute nelle disposizioni legislative e regolamentari che interessano gli Enti locali.